



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale di BERGAMO**

**Seconda sezione civile**

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento **N.R.G. 98/2026** avente ad oggetto la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **CACICI GABRIELE ANTONIO**, nato a Gela (CL) il 13/06/1979 e residente in Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG) in Via Aldo Moro n. 16 (C.F. CCCNNG79H13D960D), rappresentato e difeso dall'avv. Turco Gianni

---

Richiamato il decreto di apertura della procedura in data 12/03/2026;

Rilevato che, l'OCC dr. PERSICH Marco, come indicato nella sua relazione depositata in data 16/04/2026, ai sensi dall'art. 70, comma 6, CCII, ha ritenuto opportuno proporre le seguenti modifiche al piano di ristrutturazione solamente in ordine al credito di Regione Lombardia, che non era stato considerato nel piano (pag. 5 relazione): *“inserimento nel piano del creditore Regione Lombardia per Euro 1.747,91 di cui Euro 1.385,46 in privilegio ex art. 2752, co. 3, c.c. ed Euro 362,45 in via chirografaria; variazione della percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari dal 22,86% al 21,62% in ragione dell’inserimento del creditore precedentemente riportato;*

Rilevato che il creditore Cofidis non ha tecnicamente presentato delle osservazioni, ma ha semplicemente precisato il suo credito, già considerato nel piano proposto dal debitore;

Rilevato infine che l'OCC dr. PERSICH Marco non ha ritenuto di proporre modifiche al piano di ristrutturazione in relazione alle osservazioni del creditore Santander Consumer



Bank S.p.A.;

Viste le osservazioni depositate dal creditore Santander Consumer Bank S.p.A. inerenti a:

- 1) mancanza di meritevolezza del debitore, che invece sarebbe apoditticamente affermata dall'OCC, senza un effettivo scrutinio critico della condotta finanziaria del debitore caratterizzata da reiterate operazioni di rifinanziamento e consolidamento del debito;
- 2) falcidia significativa dei crediti chirografari, come quello del ricorrente, la cui posizione finanziaria è stata incisa a seguito della revoca della cessione del quinto dello stipendio ed ha comportato una arbitraria redistribuzione del sacrificio economico in maniera tale da gravare in misura sproporzionata sui creditori chirografari, senza cercare soluzioni alternative più equilibrate;
- 3) criticità sulla fattibilità del piano sviluppato su un arco temporale di sei anni, posto che *“l'equilibrio economico della proposta si fonda su una proiezione statica del reddito del debitore, senza adeguata considerazione di variabili rilevanti, quali la stabilità dell'occupazione nel medio-lungo periodo, la possibile variazione dei carichi familiari e l'andamento dei costi essenziali”* e pertanto è esposto a rilevanti rischi di inadempimento;
- 4) criticità sulla comparazione rispetto all'alternativa liquidatoria, che *“appare metodologicamente viziata, in quanto costruita su ipotesi prudenziali eccessivamente penalizzanti (riduzione del valore di realizzo immobiliare, incremento del passivo chirografario), senza considerare scenari di mercato realistici né la possibile emersione di valori superiori in sede competitiva”*, con conseguente condizionamento in senso favorevole al giudizio di omologabilità;

Ritenuto che, alla luce delle motivazioni addotte dal debitore e delle deduzioni riportate nella relazione particolareggiata dell'OCC, debba ritenersi insussistente una qualsiasi colpa grave, malafede o frode da parte di CACICI GABRIELE ANTONIO nella determinazione della sua situazione di sovraindebitamento (art. 69 1° comma CCII), in quanto la stessa è stata sostanzialmente generata dalla sopravvenienza di negative condizioni di salute della moglie del debitore, che hanno innescato esborsi imprevisti a catena, che si sono via via sovrapposti gli uni agli altri, in una situazione reddituale familiare alimentata dal solo debitore. Infatti, l'OCC avv. Persich Marco scrive in ordine alla mancanza di colpa del debitore nella formazione del debito: *“La situazione di indebitamento in cui il Sig. Cacici Gabriele Antonio si è progressivamente trovato è riconducibile a una pluralità di fattori, tra cui rilevano*



*significative vicissitudini familiari, il progressivo incremento dei tassi di interesse nel mercato dei mutui e il conseguente ricorso crescente al credito...". Il reddito del nucleo familiare, composto anche da moglie e due figli minorenni, deriva esclusivamente dall'attività lavorativa del debitore. Dopo l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale nel 2017 con assunzione del relativo mutuo ipotecario, "le prime criticità di rilievo si sono manifestate a partire dall'anno 2020, in concomitanza con l'emergenza sanitaria da Covid-19 e con le misure di lockdown adottate nel periodo marzo–maggio 2020 ... la coniuge ha attraversato un periodo di grave difficoltà psicologica, caratterizzato da uno stato depressivo. Tale circostanza è comprovata dalla documentazione prodotta, consistente nelle fatture emesse dalla psicoterapeuta che ha seguito la Sig.ra Nooitmeer nel periodo compreso tra dicembre 2020 e novembre 2021 (All. 4.4). Le relative spese, pari a circa Euro 100,00 mensili, hanno comportato un ulteriore aggravio del fabbisogno economico del nucleo familiare... La situazione si è ulteriormente complicata a partire dal 2022, quando la Sig.ra Nooitmeer, nel tentativo di recuperare un equilibrio psicologico, ha deciso di rientrare nel proprio Paese di origine, il Suriname, unitamente ai due figli. Tale scelta ha determinato la separazione di fatto dal Sig. Cacici, il quale si è trovato a dover sostenere le spese di mantenimento della moglie e dei figli residenti all'estero... In particolare, il debitore ha dovuto procedere al rifinanziamento dei prestiti già in essere, ottenendo nuova liquidità. Ciò ha innescato un progressivo e inevitabile incremento dell'esposizione debitoria, dando origine a una spirale negativa che ha condotto alla situazione di sovraindebitamento attuale" (pag. 8 relazione OCC depositata il 03/03/2026);*

Ritenuto altresì, quanto agli altri motivi di doglianza del creditore Santander Consumer Bank S.p.A., che non sussista alcun profilo di illegittimità nella percentuale di soddisfacimento offerta al creditore chirografario né in termini assoluti né in termini di paragone con gli altri crediti privilegiati, poiché da un lato l'art. 67 CCII stabilisce che "la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma" e dall'altro lato l'ordine delle prelazioni (con la precedenza nel pagamento dei crediti prededucibili e privilegiati) è pure stabilita per legge (art. 2741 c.c.), cosicché il debitore è libero di scegliere la durata del piano e le risorse economiche da dedicarvi D'altro canto è la stessa normativa inerente alla soluzione della crisi da sovraindebitamento (art. 65



e seg. CCII) che stabilisce la possibilità per i debitori di proporre soluzioni per far fronte al proprio sovraindebitamento, innescando così il concorso dei propri creditori che vengono soddisfatti nel rispetto della *par conditio creditorum*. La situazione particolare di Santander Consumer Bank S.p.A., il cui credito veniva in precedenza soddisfatto mediante la cessione del quinto dello stipendio è certamente più vantaggiosa per il creditore rispetto all'alternativa della percentuale di pagamento a lui offerta nel piano di ristrutturazione proposto; tuttavia, tale circostanza di fatto è da considerarsi recessiva rispetto al diritto del debitore di presentare domanda di ristrutturazione del suo debito complessivo; tale diritto è infatti di tipo potestativo ed è tutelato dal sistema normativo contenuto nel Codice della Crisi, che ha la finalità ultima di offrire al debitore una seconda occasione per reinserirsi nel circuito economico, liberandosi dalla sua situazione debitoria complessiva a fronte di una soddisfazione (seppur parziale) di tutti i suoi creditori;

Ritenuta altresì infondata la doglianza inerente alla convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, in quanto: a) il creditore allega che vi sarebbe un errore metodologico nel non aver considerato nell'alternativa liquidatoria (che comporterebbe la vendita dell'immobile di abitazione) la possibilità di emersione di valori superiori dell'immobile in sede competitiva; b) detta opinione non è condivisibile alla luce della quotidiana esperienza delle vendite forzose caratterizzate nella norma da valori di realizzo inferiori e non superiori rispetto alla valutazione di stima; c) nel caso di specie, il valore dell'immobile del debitore è stimato in € 81.000,00/82.000,00, mentre il debito residuo a titolo di mutuo a favore della banca (che vanta un'ipoteca sull'immobile stesso) ammonta a circa € 114.000,00, cosicché per il caso di vendita forzosa l'intero possibile realizzo andrebbe a favore del creditore ipotecario, nulla rimanendo a favore dei creditori chirografari, come Santander Consumer Bank S.p.A.; ne consegue che nell'alternativa della liquidazione controllata il creditore Santander Consumer Bank S.p.A. non sarebbe soddisfatto in misura superiore a quella prevista nel piano di ristrutturazione proposto dal debitore;

Verificata pertanto l'ammissibilità giuridica del piano proposto, dal momento che: a) per il creditore Regione Lombardia, l'OCC ha presentato una condivisibile proposta di modifica del piano di ristrutturazione; b) il creditore Cofidis non ha tecnicamente presentato delle



osservazioni, c) l'opposizione del creditore Santander Consumer Bank S.p.A. risulta infondata; inoltre appare rispettato il disposto dell'art. 67 CCII in tema di documentazione a corredo del ricorso, nonché in tema di rispetto delle cause legittime di prelazione nella proposta di pagamento dei creditori;

Verificata altresì la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che prevede, a fronte di un indebitamento complessivo di € 124.181,27 (= € 122.433,36 iniziali + € 1.747,91 a seguito della modifica del piano), la messa a disposizione per i creditori di una somma pari ad € 43.128,00 costituita con le seguenti risorse: € 599,00 mensili per sei anni (72 mesi) corrispondente alla quota disponibile dello stipendio del debitore al netto dei costi di sostentamento familiare; nei costi di sostentamento familiare è inclusa anche la rata di mutuo ipotecario (regolarmente pagata) della casa di abitazione di Sotto il Monte Giovanni XXIII del valore di circa € 81.000,00/82.000,00 con residuo mutuo ancora da rimborsare pari ad € 114.164,48, come consentito dall'art. 67, 5° comma, CCII; la somma messa a disposizione consentirà il soddisfacimento al 100% dei crediti in prededuzione e di quelli privilegiati ed al 21,62% dei crediti chirografari (percentuale così ridotta rispetto alla precedente percentuale del 22,86% a seguito della modifica del piano);

Ritenuto pertanto che il piano risponda ai requisiti di legge e possa quindi essere omologato;

Visti gli artt. 70 e 71 CCII;

#### **P.Q.M.**

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da CACICI ANTONIO GABRIELE;
- 2) dispone che il piano sia adempiuto a cura del debitore che dovrà provvedere direttamente ai pagamenti a favore dei creditori seguendo l'ordine legittimo delle cause di prelazione e dandone tempestivo avviso all'OCC;
- 3) dispone che l'OCC dr. PERSICH MARCO vigili sull'esatto adempimento del piano a cura del debitore e risolva le eventuali difficoltà, eventualmente sottoponendole al Giudice;
- 4) dispone che sino al decreto di chiusura della procedura non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 5) dispone che la sentenza di omologa sia comunicata ai creditori a cura dell'OCC nel



termine di 48 ore dalla pubblicazione;

- 6) ordina che la presente sentenza sia pubblicata entro 48 ore a cura della Cancelleria sul sito del Tribunale di Bergamo;
- 7) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente, all'OCC ed alle cancellerie delle esecuzioni immobiliari e delle esecuzioni mobiliari per ogni effetto.

Così deciso in Bergamo, 22 maggio 2026

Il Giudice  
d.ssa Maria Magri

